

Oggi in consiglio dei ministri il via libera definitivo al dlgs della riforma

L'Irpef si divide in tre

Taglio delle detrazioni, messe in salvo le Onlus

DI ANDREA BONGI

Prove di riforma dell'Irpef limitate all'anno 2024. Si passa da quattro a tre scaglioni, si rivedono le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati e si prova a ridurre l'impatto sul gettito erariale delle c.d. tax espenditure. Con effetti limitati sempre al solo periodo d'imposta 2024 si introduce anche una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dall'Irpef o dall'Ires in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. Limitate le modifiche introdotte dall'esecutivo per effetto del passaggio dello schema di decreto attuativo della riforma fiscale Leo, presso le competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato. Il dlgs oggi sarà esaminato per il via libera definitivo dal consiglio dei ministri.

Irpef a tre aliquote. Sostanzialmente confermato l'impianto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno

2024. Saranno tre le aliquote e gli scaglioni applicabili con innalzamento del primo scaglione ad aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro ed eliminazione dello scaglione intermedio con aliquota del 35%. Per esigenze di raccordo vengono modificate anche le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Grazie a tale modifica viene ampliata a quota 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene ad uniformarsi a quella già vigente per i pensionati. Resta confermata, nonostante le richieste di modifica in ottica di semplificazione avanzate dalle competenti commissioni parlamentari, la disposizione che prevede che nella determinazione degli acconti Irpef per i periodi d'imposta 2024 e 2025, debba essere assunta,

quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che fissano le suddette nuove aliquote e la nuova no tax area.

Revisione delle detrazioni fiscali. Al fine di introdurre una prima riduzione delle c.d. tax expenditure si introduce una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Rispetto alla impostazione originaria il Governo, accogliendo le osservazioni formulate dalle commissioni parlamentari, ha ritenuto di eliminare dall'elenco delle detrazioni soggette alla suddetta riduzione, le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, dei partiti politici e degli enti del terzo settore.

Ne consegue che la riduzione di 260 euro verrà applicata agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal

Tuir o da altre disposizioni fiscali, escluse le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL n. 34/2020.

Maggiorazione del costo del lavoro. Confermata, in toto, la disposizione che introduce, sempre per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti solari), nella determinazione del reddito imponibile, una maggiorazione del costo del lavoro relativo alle nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. Anche in questo caso l'esecutivo non ha ritenuto di dover accogliere le richieste di semplificazione formulate dalle commissioni parlamentari in relazione alla necessità di dover calcolare gli acconti degli esercizi successivi senza considerare gli effetti sul reddito della nuova maggiorazione del costo del lavoro.

© Riproduzione riservata

FLUSSI

La riduzione è risparmio da 430 mln

Riforma Irpef ed Ires da poco meno di mezzo miliardo di euro. Nel 2024 guardando non ai flussi finanziari ma alla competenza infatti, a fronte di circa 4,3 miliardi di euro di taglio Irpef generato grazie alla revisione del sistema di aliquote, scaglioni e detrazioni, ed alla riduzione sia dell'Ires sia dell'Irpef di 1,3 miliardi di euro prodotto dalla maxi deduzione del costo del lavoro, risulta un incremento impositivo di 4,8 miliardi per via dell'abrogazione dell'ACE (l'aiuto alla crescita economica) che riduce l'impatto positivo in termini di riduzione delle imposte del decreto legislativo a circa 430 milioni di euro. Questo è quanto si può rilevare dall'analisi della relazione tecnica allegata al decreto legislativo di riforma dell'Irpef e dell'Ires esaminato in preconsiglio e che sarà approvata oggi in Consiglio dei Ministri.

L'effetto finanziario. Nel 2024, per effetto della revisione del sistema Irpef che porterà i suoi effetti in maniera immediata in conseguenza delle minori trattenute subite da dipendenti e pensioni in buste paga/cedolini già dal prossimo gennaio, nella relazione tecnica viene rilevata una minore entrata nella casse dell'erario (quindi meno tasse) pari a circa 4,3 miliardi di euro. La situazione però si ribalta nel 2025, annualità in cui non è ascrivibile attualmente il taglio Irpef (relegato temporaneamente solo all'annualità 2024) ed in cui, a fronte di una riduzione dell'ammontare Ires e Irpef di 1,3 miliardi di euro conseguente la maxi deduzione del costo del lavoro, che incide "per competenza" nel 2024 ma per cassa per l'anno 2025, viene contabilizzato nell'annualità, per la stessa ragione pocanzi indicata, l'effetto dell'abrogazione dell'ACE con aumento delle imposte pari a 4,8 miliardi di euro e saldo netto annuale che pende in questo caso a favore dell'erario per quasi 3,5 miliardi di euro. Se invece guardiamo alla competenza, possiamo notare che il saldo 2024, considerate tutte le disposizioni che incidono sulla determinazione delle imposte dell'anno senza guardare al momento in cui vengono pagate, la bilancia pende per poco a favore dei contribuenti con un decremento delle imposte di circa 428 milioni. Il saldo citato è prodotto da un lato dalla diminuzione indotta della riforma Irpef e dalla deduzione maggiorata del costo del lavoro per Ires e Irpef e dall'altro dal già citato aumento delle imposte in conseguenza dell'abrogazione dell'ACE.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

Arriva la maxi agevolazione per l'occupazione. Addio Ace

Al via senza modifiche il bonus assunzioni sui contratti a tempo indeterminato: la versione definitiva del decreto legislativo sulla mini riforma dell'Irpef per il 2024 conferma l'agevolazione con la maggiorazione del 20 per cento del costo del lavoro. Fermo restando che, come primo pre requisito, la forza lavoro complessiva, tenendo conto anche degli occupati a tempo determinato, non deve essere inferiore a quella del 2023. Anche confermata la misura maggiore dell'agevolazione a fronte dell'assunzione di specifiche categorie di lavoratori come elencati, in prima battuta, dall'allegato A al decreto. Non accolte le osservazioni formulate in sede di parere parlamentare in merito all'impatto sugli acconti per i periodi di imposta 2024 e 2025 che, dunque, dovranno essere determinati non tenendo conto dell'agevolazione in questione. Confermato anche l'addio all'Ace dal 2024 a fronte di quella che potrà essere una completa rivisitazione delle agevolazioni complessivamente destinate alle imprese. La norma opera in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 per:

- titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni,

- da un punto di vista pratico, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato;

- l'agevolazione compete a coloro che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni ed è invece preclusa ai soggetti in situazione di crisi. Risulta dunque confermata l'esclusione per le società che, di fatto,

devono essere considerate come start up.

Da un punto di vista operativo, in termini di requisiti è richiesto che:

- vi sia una condizione legata al fatto che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. In questo contesto, ed in chiave anti elusiva, l'incremento occupazionale potenzialmente agevolabile deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

- il prerequisito essenziale è però quello previsto dal comma 4 della disposizione normativa, in base al quale nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. In buona sostanza, dunque, si vuole che la complessiva base occupazionale, tenendo conto anche dei lavoratori a tempo determinato, non sia ridotta rispetto al 2023. Una volta acquisito il diritto all'agevolazione, ai fini della concreta determinazione della stessa, il costo in questione viene assunto come pari pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero

9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Laddove non venga utilizzato lo schema di bilancio previsto dal codice civile, si dovrà fare riferimento alle medesime voci tenendo conto che l'imputazione dei costi in questione segue le regole generali di determinazione del reddito del soggetto che determina l'agevolazione. In questo contesto:

- l'agevolazione cresce di un ulteriore 10 per cento laddove le assunzioni riguardano determinati soggetti indicati nell'allegato A al decreto;

- non si può tenere conto del minor importo delle imposte dovute in base all'agevolazione ai fini degli acconti per i periodi di imposta 2024 e 2025.

Da un punto di vista pratico, l'agevolazione dovrebbe operare come una variazione in diminuzione nell'ambito della dichiarazione dei redditi analogamente alle precedenti agevolazioni in beni strumentali (quali ad esempio il super ammortamento) e, la stessa, almeno nelle intenzioni, dovrebbe in parte sostituire l'Ace, agevolazione che viene abrogata a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 fatti salvi naturalmente i diritti acquisiti. Si dovrà dunque verificare, a regime, in relazione ai successivi interventi ricognitivi e sostanziali in tema di agevolazione fiscale l'impatto delle misure in corso di definizione.

Le assunzioni di personale che in particolare le imprese intendono effettuare entro la fine dell'anno, nel momento in cui saranno "rinviate" al 2024 potranno beneficiare al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni, dell'agevolazione prevista dal decreto.

Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi

© Riproduzione riservata